



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  
Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M\_D GMIL II 5 1 0088865

Roma, 18 febbraio 2009

All. 2

OGGETTO: articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1-5. Esonero dal servizio del personale militare. Disposizioni applicative.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI)

## 1. PREMESSA

Con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato introdotto, all'articolo 72, comma 1, l'istituto dell'esonero dal servizio per i dipendenti pubblici che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva. Considerata la novità dell'istituto e la necessità di armonizzarne il contenuto con le disposizioni proprie dell'ordinamento militare, si ritiene opportuno fornire le conseguenti disposizioni applicative. La presente circolare è emanata con riferimento alle previsioni normative attualmente vigenti in materia di stato giuridico, avanzamento, trattamento economico, pensionistico e previdenziale del personale militare, tenendo conto degli indirizzi applicativi forniti con circolare n. 10/2008 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009. Questa Direzione generale si riserva di modificare la presente circolare qualora il Dipartimento della funzione pubblica, già attivato, emanasse indirizzi applicativi specificamente riferiti al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nonché a seguito di eventuali disposizioni del competente istituto nazionale di previdenza.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale militare in servizio permanente effettivo ovvero a disposizione delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, a condizione che lo stesso raggiunga, nell'anno di presentazione della domanda, il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto dalla vigente normativa (35 anni). E' escluso dall'applicazione dell'istituto il personale militare che sia sottoposto ad obblighi di ferme ordinarie o speciali. Pertanto, eventuali domande prodotte da detto personale per ottenere il beneficio in questione non saranno prese in considerazione.

./.

### 3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- a. La domanda dovrà essere presentata, in duplice copia, improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno al Comando/Ente di appartenenza secondo lo schema in allegato A alla presente circolare. La domanda è irrevocabile ed ha validità solo per l'anno in corso.
- b. La prima copia della domanda, appena assunta a protocollo, dovrà essere trasmessa, ai fini dell'istruttoria, al II Reparto di questa Direzione generale, 5<sup>a</sup> Divisione per gli Ufficiali e 6<sup>a</sup> Divisione per i Sottufficiali.
- c. La seconda copia della domanda dovrà pervenire alle richiamate Divisioni del II Reparto, per il tramite gerarchico, corredata della seguente documentazione:
  - copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare;
  - prospetto dell'anzianità contributiva maturata, come stabilito dall'articolo 72, comma 1, della predetta legge.
- d. La Divisione competente, una volta verificati il rispetto dei termini di presentazione ed il possesso dell'anzianità contributiva minima richiesta, provvederà ad acquisire il parere funzionale e di impiego agli Stati maggiori di Forza armata/Comando generale dell'Arma dei carabinieri che risulterà vincolante ai fini dell'esito della domanda. Il parere dovrà essere motivato tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 72, comma 2, della legge succitata e delle disposizioni applicative contenute nella circolare n. 10 precedentemente citata.
- e. Considerata l'irrevocabilità della domanda di collocamento in esonero, il personale che la avesse prodotta prima dell'emanazione della presente circolare è tenuto a ripresentarla, utilizzando lo schema di cui all'allegato A alla medesima, confermando, dunque, la volontà già manifestata.

### 4. DEFINIZIONE DELLE DOMANDE

- a. Sulla base dell'istruttoria complessiva delle domande prodotte e tenendo conto del parere espresso dagli Stati maggiori di Forza armata/Comando generale, la Direzione generale provvederà a:
  - emettere il provvedimento di esonero dal servizio in caso di parere favorevole, ovvero di diniego dell'esonero, in caso di parere contrario;
  - trasmettere il provvedimento di esonero/diniego al Comando/Ente che, a sua volta, dovrà provvedere a partecipare con immediatezza il contenuto al richiedente, inviando la relativa relata alla Divisione competente di questa Direzione generale.L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accogliere le domande di esonero per motivi penali, disciplinari e per gravi motivi di servizio.
- b. In caso di accoglimento della domanda il personale è collocato in posizione di esonero in una data compresa tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dello stesso anno, coincidente, ove possibile, compatibilmente con le esigenze istruttorie del procedimento, con quella indicata dall'istante. Non essendo consentita la soluzione di continuità tra la corresponsione del trattamento retributivo di esonero e quello di pensione, come meglio precisato nel successivo para. 5, lettera f., la data di collocamento in posizione di esonero dovrà essere fissata in funzione della data di decorrenza del trattamento pensionistico.

### 5. COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI ESONERO

- a. La posizione di esonero, come affermato nella richiamata circolare n. 10/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica, si configura quale sospensione del rapporto di impiego e può avere una durata massima di cinque anni.

- b. Il personale nei cui confronti viene adottato il provvedimento di esonero:
- non è tenuto ad effettuare la prestazione principale prevista per il ruolo ed il grado di appartenenza, né quelle connesse ad incarichi ulteriori eventualmente assegnati (es: membro di commissioni di valutazione, prestazioni di insegnamento), ma percepisce un trattamento economico ridotto e matura i contributi in misura intera (vds. al riguardo il successivo para. 6.);
  - non può essere richiamato in servizio, né a domanda, né d'autorità (salvo che per esigenze di mobilitazione), neanche dopo il collocamento in congedo;
  - non è valutato per l'avanzamento.
- c. Altresì, lo stesso personale esonerato:
- mantiene i doveri attinenti al giuramento, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari;
  - può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuità e professionalità, purchè l'attività non leda l'immagine ed il prestigio dell'istituzione militare: non può comunque effettuare prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione, né instaurare rapporti di lavoro dipendente con soggetti pubblici o privati.
- Nel caso in cui sia accertato lo svolgimento di un'attività ritenuta incompatibile o pregiudizievole per l'amministrazione la Direzione generale provvederà a dare corso alla procedura prevista dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.
- d. Ad integrazione di quanto dichiarato nella domanda, il personale esonerato dovrà tempestivamente comunicare a questa Direzione generale (II Reparto, 5<sup>a</sup> o 6<sup>a</sup> Divisione) la tipologia ed il carattere dell'attività che intende intraprendere. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata anche in caso di variazione dell'attività precedentemente svolta.
- e. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal personale militare richiedente.
- f. Il collocamento in posizione di esonero sarà disposto fino:
- alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni. In tal caso, troverà applicazione il disposto del comma 11 del predetto articolo 72;
  - al raggiungimento del limite di età stabilito per il grado ed il ruolo di appartenenza, qualora antecedente a quello di maturazione della massima anzianità contributiva.
- Al termine del periodo di esonero il personale sarà collocato in congedo, considerato in ogni caso avvenuto a domanda, nella posizione della riserva, con diritto al trattamento pensionistico che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Come anticipato in premessa, qualora venissero emanati ulteriori indirizzi applicativi relativi alla posizione del congedo nella quale collocare il personale esonerato delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, questa Direzione generale provvederà ad adeguare la propria azione amministrativa con effetto anche a favore di coloro che avessero presentato domanda di esonero.

## 6. TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE IL PERIODO DI ESONERO

- a. Il personale collocato in posizione di esonero ha diritto ad un trattamento economico temporaneo, inizialmente corrisposto dall'ultimo Ente di servizio, salvo diverse disposizioni impartite dalla Forza armata di appartenenza del personale esonerato, pari al cinquanta per cento di quello goduto, per competenze fisse ed accessorie, all'atto del collocamento nella nuova posizione. Come precisato nella citata circolare n. 10/2008 del Dipartimento della funzione pubblica, il trattamento economico, una volta determinato, rimane invariato per tutto il periodo di esonero e, pertanto, non riceve alcuna rivalutazione per miglioramenti economici riferiti a periodi successivi al collocamento nella posizione di esonero. Inoltre, esso è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dall'esonerato come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati.

- b. Il personale collocato in posizione di esonero, inoltre, può svolgere in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri organismi individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 19 dicembre 2008. In tal caso la misura del trattamento economico di esonero è elevata al settanta per cento, nel presupposto che l'attività svolta sia prestata a titolo gratuito.
- Tale circostanza dovrà risultare dalla documentazione prodotta dal personale interessato al momento della presentazione della domanda di esonero o nel corso dell'esonero stesso, qualora l'attività abbia inizio in un momento successivo.
- c. Nel computo del trattamento economico di esonero rientrano gli emolumenti retributivi fissi ed accessori indicati nell'allegato B alla presente circolare.
- d. Poiché il periodo di esonero, ai sensi del comma 4 del citato articolo 72, è utile ai fini della pensione nonché del trattamento di fine servizio, durante tale periodo il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali sarà effettuato sul cento per cento degli emolumenti, di cui all'allegato B, che vengono percepiti all'atto dell'esonero.
- e. I giorni di licenza ordinaria e quelli di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, spettanti al momento dell'esonero e non fruiti per documentati motivi di servizio, non sono monetizzabili e devono essere fruiti dal militare prima di essere collocato in posizione di esonero.

F.to

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Generale di Corpo d'Armata Mario ROGGIO)

ELENCO INDIRIZZI DELLA CIRCOLARE N. M\_D GMIL II 5 1 0088865 IN DATA 18 FEBBRAIO 2009 DELLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE

A:	SEGRETIARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	
	Ufficio per gli affari militari	ROMA
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
	Ufficio del Consigliere militare	ROMA
	MINISTERO DELLA DIFESA	
	Gabinetto del Ministro	ROMA
	SEGRETERIA PARTICOLARE DEI SOTTOSEGRETAGGI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI, DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA	SEDE
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELL'INFORMATICA E DELLE TECNOLOGIE AVANZATE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	POGGIO RENATICO (FE)
	COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
	CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE	ROMA
	ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
	CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
	COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ESERCITO	ROMA
	ISPETTORATO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
	COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
	ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA

UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE LOGISTICO E DEI FARI	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMANDO MILITARE PER IL TERRITORIO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
1° COMANDO FORZE DI DIFESA	VITTORIO VENETO (TV)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	TREVISO
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO
COMANDO REGIONE MILITARE NORD	TORINO
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO	ROMA
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO	LA SPEZIA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ADRIATICO	ANCONA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	AUGUSTA (SR)
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"	PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"	ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"	NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"	MESSINA
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"	ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA

MAGISTRATURA MILITARE

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA
TRIBUNALE MILITARE	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	ROMA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA

e, per diramazione interna, a:

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE	SEDE
SEGRETERIE DEI VICE DIRETTORI GENERALI	SEDE
I REPARTO	SEDE
II REPARTO	SEDE
III REPARTO	SEDE
IV REPARTO	SEDE
V REPARTO	SEDE
VI REPARTO	SEDE
UFFICIO COORDINAMENTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SEDE
SEGRETERIA CAPO UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	SEDE

AL MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione generale per il personale militare  
II Reparto - Divisione <sup>(1)</sup>  
Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ <sup>(2)</sup>, nato il  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in forza presso \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ chiede  
di essere esonerato dal servizio ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere, preferibilmente, dal \_\_\_\_\_ <sup>(3)</sup>, avendo maturato/maturando entro il c.a. <sup>(4)</sup> l'anzianità contributiva minima prevista dalla predetta legge e non essendo sottoposto ad obblighi di ferme ordinarie o speciali.

A tal fine, dopo aver preso conoscenza della circolare MD GMIL II \_\_\_\_\_ 2009, dichiara, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere consapevole che:

- la domanda di esonero è irrevocabile;
- durante il periodo di esonero percepirà un trattamento economico ridotto;
- l'esonero ha una durata massima di cinque anni e sarà disposto:
  - fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni. In tal caso, troverà applicazione il disposto dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133/2008;
  - fino al raggiungimento del limite di età stabilito per il grado ed il ruolo di appartenenza, qualora antecedente a quello di maturazione della massima anzianità contributiva;
- al termine del periodo di esonero sarà collocato in congedo nella posizione della riserva, con diritto al trattamento pensionistico che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Dichiara, inoltre, di voler/non voler <sup>(4)</sup> intraprendere durante il periodo di esonero la seguente attività: \_\_\_\_\_.

Si impegna a comunicare alla Direzione generale per il personale militare l'eventuale mutamento dell'attività intrapresa o l'inizio di una nuova attività durante il periodo di esonero, fornendone la relativa documentazione.

\_\_\_\_\_  
(località e data)

\_\_\_\_\_  
(firma dell'interessato)

#### NOTE

<sup>(1)</sup> 5<sup>^</sup> per gli Ufficiali, 6<sup>^</sup> per i Sottufficiali.

<sup>(2)</sup> Per gli Ufficiali, oltre al grado, specificare anche il ruolo di appartenenza.

<sup>(3)</sup> Indicare una data tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dell'anno in corso.

La data di collocamento in posizione di esonero sarà comunque fissata in funzione della decorrenza del trattamento pensionistico, non essendo consentita la soluzione di continuità tra la corresponsione del trattamento retributivo di esonero e quello di pensione.

<sup>(4)</sup> Depennare la voce che non interessa.



RIEPILOGO DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI FISSI ED ACCESSORI CHE RIENTRANO NEL COMPUTO DEL TRATTAMENTO TEMPORANEO PREVISTO DALL'ART. 72, COMMA 3 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

#### EMOLUMENTI FISSI

- stipendio;
- retribuzione individuale d'anzianità;
- assegno pensionabile (legge 8 agosto 1996, n. 427);
- importo aggiuntivo pensionabile (art. 4 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139);
- assegno funzionale e di parziale omogeneizzazione stipendiale (legge 14 novembre 1987, n. 468);
- indennità integrativa speciale;
- indennità perequativa (D.P.C.M. 3 gennaio 2001);
- assegno di valorizzazione dirigenziale (D.P.C.M. 23 dicembre 2003);
- benefici combattentistici (art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336);
- benefici combattentistici (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);
- benefici stipendiali (artt. 117 e 120 Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458);
- indennità pensionabile;
- indennità di impiego operativo.

#### EMOLUMENTI ACCESSORI

- indennità d'impiego operativo per reparti di campagna;
- indennità di cui all'articolo 4, comma 2, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 (c.d. indennità di supercampagna);
- indennità di imbarco;
- indennità di aeronavigazione;
- indennità di volo per equipaggi fissi e per sperimentatori (art. 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78);
- indennità per il controllo dello spazio aereo;
- fondo efficienza servizi istituzionali (art. 5 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171);
- trascinarsi dell'indennità di pronto intervento aereo e dell'indennità per piloti istruttori di volo (combinato disposto dell'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78, dell'art. 5, comma 10, del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 e dell'art. 3 del D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349).